



→ All'Ill.ma Segretaria Generale  
Dott.ssa M. Calzetta

e, p.c.

A S.E. Commissario Prefettizio  
Dott. M. Ruffo

L O R O S E D I

**OGGETTO:** Richiesta rimborso patrocinio legale .

Il sottoscritto ABBONDANZA FRANCESCO, nato a BARI il 29/09/1975 ed ivi residente in Via della stazione, civ. 18, assunto il 04/09/2006 come dipendente comunale a tempo indeterminato, attualmente in servizio come Sottufficiale presso il Comando di Polizia Locale appartenente alla Cat."C" Liv.Ec. II°, giusta richiesta a firma del 28/03/2013 per il patrocinio legale per la difesa nel procedimento di responsabilità penale (Nr.53181/11 R.G.P.M. -Nr.11689/12 R.G. G.I.P.- Nr. 1195/13 R.G. SENT) per fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e/o compiti d'ufficio avvenuti in data 04/04/2011, ai sensi dell'articolo 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, definitivamente conclusosi con "*Sentenza di colpevolezza nei confronti della sig.ra Montereale Barbara*" del 24.10.2013 a firma del Giudice dott. Giovanni Anglana.

**COMUNICA**

di aver proceduto a quietanzare la fattura nr. 109/2013 del 26/03/2013 per spese legali del predetto procedimento, emettendo assegno personale nr. 3015 631 279-11 del 26/03/2013 pari ad € 500,00 (cinquecento/00) in favore del legale di fiducia *Avv. Antonio Maria La Scala* con studio a Bari in Via Melo da Bari, 205.

**SI CHIEDE**

**di voler procedere, pertanto, a rimborsare le spese legali sostenute** mediante bonifico sullo stesso conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio mensile.

Si precisa di aver già sollecitato svariate volte le diverse Amministrazioni Comunali susseguitesi per ottenere il dovuto rimborso spese, come da copie lettere protocollate ed inviate, e di aver ricevuto come risposta che la competenza alla liquidazione era dell'assicurazione "Europ Assistance" con riferimento al Broker "Assidea and Delta s.r.l." con sede a Bari in Via Abate Gimma, 93 (apertura pratica 20/06/2011 prot. 31399 del 22/06/2011). Solo il 28 agosto 2014 ( a ben 3 anni e 4 mesi dall'accaduto) si apprendeva dal responsabile Assidea Dott. Iadisernia che il sopra citato contratto assicurativo, sottoscritto dal Comune di Modugno a tutela (legale) dei propri dipendenti non prevede ( a mio avviso stranamente!) il rimborso delle spese legali per procedimenti penali avviati a seguito di accadimenti avvenuti in servizio e per motivi di servizio.

Ad ogni buon fine si allegano copia sentenza procedimento penale, copia della fattura nr. 109/2013 del 26/03/2013, copie solleciti pagamento spese legali, pareri e note legislative in merito e contratto assicurativo intestato al Comune di Modugno.

Confidando e sperando che la presente richiesta venga questa volta finalmente accolta,  
cordiali saluti .

**Modugno, li 15 ottobre 2014**

In fede

M.llo *Francesco Abbondanza*  
*Francesco Abbondanza*

TORV

Abbondanza Francesco

Comando Polizia Municipale Modugno

tel. 3358486022



CITTA' DI MODUGNO

CODICE IPA C\_F262  
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0006900

del 10/02/2014

All'Ufficio legale

Comune di Modugno

Oggetto: Invio copia sentenza procedimento penale Montereale - Abbondanza F./Comune di Modugno.

Il sottoscritto Abbondanza Francesco nato a Bari il 29/09/1975 e ivi residente in via della stazione, 18, in servizio presso settore Polizia Locale del Comune di Modugno

**chiede**

cortesemente di poter allegare alla propria pratica in merito alla restituzione delle spese legali sostenute (euro 500,00 come da fattura già consegnata) per il procedimento penale contro la sig.ra Barbara Montereale per l'accaduto del giorno 04/04/2011.

Modugno li 10 febbraio 2014

In fede

Francesco Abbondanza

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Abbondanza', is written over the printed name.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 24 del mese di ottobre duemilatredici

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
presso IL TRIBUNALE DI BARI  
dott. GIOVANNI ANGLANA

con la presenza del Procuratore della Repubblica Dott. DE BARI

e con l'assistenza del cancelliere M. G. Caione

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale

contro

**MONTEREALE BARBARA**, nata a Triggiano (BA) il 17/01/1986, res. in Bitetto in Via G. Rossini n. 1 - (Domicilio eletto) - Contumace - Assistita e difesa, dall'Avv. di fiducia Davide Bellomo, del foro di Bari - Presente -

**IMPUTATA**

VEDI ALLEGATO:

N. 53181/11 R.G. P.M.

N. 11689/12 R.G. G.I.P.

N. 1195/13 R.G. SENT.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 29/10/2013

Appello o ricorso per Cassazione

il

Notificato estratto al contumace

il

Avviso dep. sentenza notif.

il

ordinanza inammissibilita'

del

notificata il

SENTENZA IRREVOCABILE

il

Scheda per

redatta il

N. Campione

penale

N. Reg. Esecuz.

Proc. Rep. di Bari

Estratto Sentenza trasmesso

a

il

per

/a

il

per

## IMPUTATA

Dei seguenti reati, commessi con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ex art. 81 c.p.:

- a) del delitto di cui all'art. 337 c.p. perché si opponeva al compimento di un atto dell'ufficio da parte del p.u. APM ABBONDANZA Francesco, prima usando nei suoi confronti minaccia consistita nel proferire la seguente frase: *"la multa l'hai fatta, c'è scritto il tuo nome? Adesso so io a chi rivolgermi!"* mentre il pubblico ufficiale era intento a richiedere i documenti di circolazione per effettuare la prevista contestazione immediata, in seguito alla redazione del verbale nr. 156238 di accertamento della violazione dell'art. 158 comma 1° lettera f) e comma 5° del CdS, poiché aveva parcheggiato la propria automobile in sosta irregolare; ed ancora proferendo le seguenti parole: *"figlio di buccina, figlio di puttana mi hai proprio rotto il cazzo! Ti faccio vedere io!"* quindi usando violenza consistita nel colpire con un calcio il ginocchio sinistro dell'agente, nel colpire con la mano sinistra il volto del pubblico ufficiale e nel colpirlo con violenza con un ginocchio ai testicoli mentre l'APM ABBONDANZA la invitava a seguirlo presso il Comando, procurandogli lesioni personali di cui al successivo capo c);
- b) del delitto di cui all'art. 341 bis. C.p. perché alla presenza di più persone nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla precedente lettera a), offendeva l'onore ed il prestigio dell'APM ABBONDANZA Francesco, mentre quest'ultimo procedeva alla compilazione di un verbale di contestazione relativo ad altro veicolo in sosta irregolare, rivolgendogli la seguente espressione: *"figlio di buccina, figlio di puttana mi hai proprio rotto il cazzo! Ti faccio vedere io!"* e strappando dalle mani del pubblico ufficiale alcuni fogli del quaderno dei verbali; ed infine dicendogli di *"andare a fare in culo"*;
- c) del delitto di cui all'art. 582 c.p. in relazione all'art. 585 c.p. in relazione all'art. 61 nr. 2 c.p. perché nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al capo a), al precipuo scopo di opporre resistenza al pubblico ufficiale, gli procurava lesioni personali consistite in contusione al ginocchio sx, contusione dello scroto e contusione dello zigomo sx giudicate guaribili in sette giorni, s.c.;
- d) della contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. perché rifiutava di fornire indicazioni sulle proprie generalità al predetto pubblico ufficiale, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo a).

In Modugno il 04/04/2011

## FATTO E DIRITTO

In seguito a rituale istanza di giudizio con rito abbreviato presentata dal procuratore speciale dell'interessata, il giudice fissava l'odierna udienza camerale per la celebrazione del processo, ex art. 438 e ss. c.p.p., nei confronti di MONTEREALE Barbara, imputata per i reati indicati in epigrafe.

Le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni, come da verbale riassuntivo, il processo veniva deciso con sentenza pronunciata con motivazione contestuale, del cui dispositivo veniva data lettura al termine dell'udienza.

Gli elementi a carico dell'imputata si evincono plasticamente dalla querela presentata dalla p.o. (e recepita nell'annotazione di P.G. effettuata in data 29.4.2011 dal comandante della Stazione Carabinieri di Modugno).

Esponeva il querelante ABBONDANZA Francesco, agente di P.M. di Modugno, che *il pomeriggio del 04/4/2011, alle ore 17:40, durante servizio pomeridiano turno 15:00/21:00 si era recato presso l'intersezione stradale tra P.zza Sedile e Corso V. Emanuele in Modugno, poiché aveva notato la presenza di veicoli in sosta in prossimità dell'incrocio regolato da segnaletica semaforica... nella circostanza redigeva verbale di contestazione ai danni dell'autovettura Citroen C3 targata EC701LK per la violazione cui all'art. 158 c.c. l lettera f C.d.S in quanto sostava in corrispondenza di incrocio. Al termine della compilazione sopraggiungeva, in compagnia di una donna e di due bambini, la sig.ra MONTEREALE Barbara la quale si giustificava asserendo di essersi allontanata per soli 5 minuti per recuperare i bambini e che la contestazione dell'infrazione era ingiusta.* Continuava l'esponente riferendo come, dopo avere spiegato i motivi della contestazione, aveva chiesto i documenti di circolazione alla sig.ra MONTEREALE ma questa aveva cominciato ad inveire contro di lui, continuando ad ingiurarlo e a minacciarlo pesantemente alla presenza di diverse persone che si trovavano a transitare nella zona. L'ABBONDANZA a questo punto si era avvicinato allo sportello lato guida reiterando la richiesta di un documento di identificazione, ma la MONTEREALE aveva continuato ad ingiurarlo per poi sferrargli un calcio che attingeva l'agente al ginocchio sx, e quindi uscita dall'abitacolo gli aveva sfilato di mano il blocchetto strappando alcuni verbali di infrazione. Malgrado le avesse bloccato la mano, la donna era riuscita comunque a schiaffeggiarlo al volto. Infine, invitata a seguire l'Agente di Polizia Municipale presso il Comando, aveva reagito in modo sconsiderato sferrando una violenta ginocchiata al querelante attingendolo ai testicoli. A questo punto la donna saliva a bordo della sua autovettura ed approfittando dell'impossibilità di reagire dell'agente ancora dolorante per il colpo ricevuto, si allontanava repentinamente.

Il querelante si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "San Paolo" di Bari, dove i sanitari riscontravano un trauma scrotale giudicato guaribile in giorni 7, come da documentazione medica allegata.

La stessa p.o. precisava nell'atto di querela come l'intera scena fosse stata ripresa dalle telecamere di controllo della piazza, il cui filmato era stato estrapolato e posto a disposizione dell'A.G. dai CC. della Stazione di Modugno (dopo averlo acquisito dalla Polizia Municipale).

In data 5.4.2011 veniva escusso a sit ai sensi dell'art. 351 c.p.p. il sig. RAGNINI Giancarlo indicato dal querelante come testimone dell'aggressione, il quale riferiva di aver assistito all'aggressione, ed in particolare al rifiuto della donna di esibire i documenti, ed alla ginocchiata sferrata al basso ventre ai danni dell'agente.

In esito all'interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. dell'imputata (nel corso del quale la stessa negava ogni addebito) ed ai risultati delle indagini difensive (con le quali si cercava di mettere in dubbio, anche attraverso la visione del filmato la versione dei fatti resa dalla p.o.), il P.M. procedente disponeva delega di indagine chiedendo ai CC. della sez. di P.G. c/o la Procura di riferire *in merito all'effettiva possibilità di escludere ovvero di affermare con certezza che i fatti quali descritti nella imputazione siano direttamente provati dal video precisando, nel caso di prova parziale, quali segmenti della condotta siano provati e quali non lo siano.*



Gli ufficiali di P.G., dopo attenta visione delle immagini, riprese da una certa distanza, concludevano annotando come risultasse sufficientemente evidente l'alterco tra la donna il vigile (ad un certo punto attinto da uno schiaffo al viso, come risulta dalle riprese da 17:44:00 a 17:44:15), mentre per il resto l'azione appariva troppo confusa, anche a causa delle interruzioni tra fotogrammi [.. i fatti, quali descritti nell'imputazione in atti, tranne che per le lesioni al volto riportate dal vigile urbano e verosimilmente procurategli dallo schiaffo ricevuto dalla MONTEREALE, non sono direttamente provati dal video. Tuttavia, all'uopo è doveroso precisare .. che trattandosi di immagini video di scarsa risoluzione (la visione è a tratti) e per giunta senza audio, questa sezione di P.G. non ha ulteriori elementi per poter affermare con certezza che tali fatti siano, o no, effettivamente accaduti ..].

Le circostanze di fatto esposte, riscontrate (nei termini di cui si dirà) dalla documentazione in atti (v. denuncia querela presentata da ABBONDANZA Francesco, verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. del 5.4.2011, verbale di assunzione di informazioni ex art. 391 bis c.p.p. del 13.7.2011, supporto magnetico del tipo cd rom, scheda di pronto Soccorso Ospedale San Paolo, verbale di pronto Soccorso n. 2011023315 Policlinico di Bari, referto Inail), consentono, pertanto, di ritenere che l'imputata MONTEREALE Barbara abbia commesso i fatti a lei ascritti.

Non paiono, in questo senso, attendibili le testimonianze raccolte in sede di investigazioni difensive, ex art. 391 bis c.p.p., sia in quanto le dichiarazioni rese presentano palesi discrepanze con il risultato derivante dall'attenta visione ed analisi delle immagini relative ai filmati multimediali, sia in quanto sono emersi rapporti di parentela e amicizia tra i testi e la suddetta indagata.

Le accennate discrepanze possono essere così riassunte: dall'ascolto dei testi CAPOZZI Vita e INVERARDI Loredana parrebbe che la multa fosse stata apposta sul parabrezza, invece, dalle immagini, seppur sfuocate, riprese dalla telecamera di sorveglianza, si evince con chiarezza che il verbale venne consegnato dal vigile direttamente nelle mani della MONTEREALE. Inoltre, entrambe le testi hanno sostenuto che il vigile avrebbe tirato il braccio dell'imputata costringendola ad uscire dall'auto, quando, in verità, è desumibile dal filmato che l'APM ABBONDANZA Francesco aveva preso il braccio della MONTEREALE quando la stessa era già all'esterno dell'autovettura, ed aveva cominciato a schiaffeggiarlo. La INVERARDI Loredana ha, inoltre, aggiunto, nella propria narrazione del fatto, che una bambina, piangendo e urlando, sarebbe scesa dall'auto, circostanza non confermata dalle immagini documentate dalla telecamera.

Per quanto concerne la testimonianza di BOTTALICO Daniele, questa appare inattendibile sia per quanto concerne la tempistica del fatto, sia per quanto riguarda il contenuto del racconto. Lo stesso afferma, infatti, che il vigile sarebbe andato via antecedentemente all'imputata, quando risulta chiaramente che ad abbandonare la piazza sia stata per prima la MONTEREALE.

Tali circostanze sono state evidenziate dai CC. della sez. P.G. c/o la locale Procura della Repubblica, su delega del P.M., unitamente alle indicazioni circa i rapporti di affinità, amicizia e frequentazione di alcune delle persone sentite in sede di indagini difensive e l'imputata (CAPOZZI Vita e INVERARDI Loredana sono la suocera e la moglie di MONTEREALE Gianluca, germano dell'imputata; BOTTALICO Daniele è un amico della MONTEREALE Barbara).

Gli stessi militari, con riferimento al contenuto dei filmati multimediali registrati sul CD, pur ribadendo il giudizio in ordine alla cattiva qualità delle immagini ed alle interruzioni tra un fotogramma e l'altro, confermavano sostanzialmente quanto già denunciato dalla p.o. ai CC. della Stazione di Modugno in ordine:

- alla discussione sorta dopo l'accertamento di infrazione verbalizzato dal vigile urbano (h. 17:42:34);
- allo schiaffo inferto dall'imputata alla p.o. (h. 17:44:05);
- al fatto di aver la MONTEREALE continuato ad assumere un atteggiamento concitato verso il vigile, allungando ripetutamente le braccia in direzione del vigile (h. 17:44:21);
- al fatto di essersi chinato lo stesso vigile davanti allo sportello del guidatore, dopo che l'imputata era rientrata in auto (h. 17:44:54);
- al fatto di essersi la donna allontanata in auto lasciando il vigile in loco.

Sotto il profilo della commisurazione della pena, rileva il giudicante come all'imputata possano essere concesse, tenuto conto del peculiare contesto e dello stato di agitazione in cui ha agito, nonché della sua giovane età e della sua condizione di incensuratezza, le circostanze attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante.

Pertanto, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene congrua la pena da comminare a MONTEREALE Barbara nella misura di mesi OTTO giorni OTTO di reclusione.

A tale pena si perviene partendo dalla pena base di mesi 9 di reclusione per il delitto più grave di cui al capo A; aumentata nella misura di mesi 9 gg. 18 di reclusione (mesi 6 di reclusione per il delitto di cui al capo C, mesi 3 di reclusione per il delitto di cui al capo B, gg. 18 di arresto per il reato di cui al capo D) per effetto della continuazione; ridotta nella misura di 1/3 per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche (e dunque fino a mesi 12 di reclusione e gg. 12 di arresto); e ridotta ulteriormente nella misura di 1/3 in ragione del rito prescelto). L'imputata va parimenti condannata al pagamento delle spese processuali.

Può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell'imputata, ritenendo favorevole, per le ragioni anzidette riguardo alla concessione delle attenuanti generiche, la prognosi in ordine alla sua futura astensione dalla commissione di altri reati.

Motivazione in gg. 30 attesa la complessità della vicenda sottesa alla decisione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 ss., 533 e 535 c.p.p.,  
dichiara MONTEREALE Barbara colpevole dei reati ascrittibile ai capi A), B), C) e D) dell'imputazione, unificati nel vincolo della continuazione, e, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, la condanna alla pena di mesi OTTO giorni OTTO di reclusione e al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni e ai termini di legge.

Motivazione in gg. 30.

Bari, lì 24 ottobre 2013

29-10-13  
L'ASSISTENTE TRIBUNALE  
GIUDICE

Il Giudice  
Dott. Giovanni Anglana

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
TUTELA LEGALE**

La presente polizza è stipulata tra

**Europ Assistance Italia S.p.A.  
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano**

**P. Iva 00776030157**

e



**Comune di Modugno  
Piazza del Popolo n. 16 – 70016 Modugno (BA)  
P. IVA 80017070725**

Polizza n. 26757 – Mod. n. 10040

Effetto: dalle ore 24.00 del 31/12/2009

Scadenza: ore 24.00 del 31/12/2011

Durata: anni 2

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue devono intendersi per:

- **Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Broker** La Assidea & Delta srl affidataria del servizio da parte dell'Ente
- **Contraente** La persona giuridica che stipula l'assicurazione
- **Condizioni di Assicurazione** Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
- **Dipendenti** Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati.
- **Franchigia** L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
- **Scoperto** la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
- **Garanzia** La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
- **Indennizzo** La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
- **Premio** La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
- **Risarcimento** La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
- **Rischio** La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
- **Sinistro** Il verificarsi della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società** L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE****Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società, nella tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione Contraente, di seguito denominata Amministrazione, assicura l'assistenza in sede processuale ai suoi Dipendenti ed Amministratori che si trovassero implicati, in conseguenza di atti, fatti e/o omissioni connessi all'espletamento del servizio, all'adempimento dei compiti d'ufficio o all'esecuzione del mandato, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa, in ogni stato e grado di giudizio.

Inoltre si conviene che la Società assicura il rimborso delle spese di giudizio dovute dall'Assicurato all'avversario in caso di soccombenza.

La garanzia non sarà operante:

- se l'Assicurato risulta perseguito in sede penale per reato doloso, salvo il caso in cui sia assolto in primo grado con sentenza passata in giudicato; anche nei casi di sentenza assolutoria non passata in giudicato, la prestazione assicurativa si intende limitata alle sole spese di assistenza giudiziaria di primo grado;
- se l'Assicurato risulta perseguito per reato gravemente colposo, salvo il caso in cui sia assolto con sentenza passata in giudicato;
- se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è strettamente connesso al servizio, alle mansioni ovvero alle competenze di mandato dell'assicurato;
- se sussiste conflitto di interessi tra il Contraente e l'Assicurato, ovvero tra l'Assicurato e la Società Assicuratrice.

#### **Art. 2 Efficacia della garanzia - postuma**

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione sempreché i sinistri siano stati denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini di cui al comma precedente i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

#### **Art. 3 Massimali**

Il massimo indennizzo per sinistro è pari a € 25.000,00 (venticinquemila), elevato a € 50.000,00 (cinquantamila) in caso di corresponsabilità di più assicurati.

#### **Art. 4 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché per tutti gli Stati europei o extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

#### **Art. 5 Gestione della vertenza - Libera scelta del legale**

La Società si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare, entro i 60 giorni successivi alla denuncia del sinistro, una bonaria definizione della controversia.

Presentata alla Società la denuncia di sinistro, l'Assicurato non potrà dare corso, di propria iniziativa, a nessuna azione, né addivenire alla definizione delle vertenze senza la preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso di spese, competenze e onorari sostenuti dalla Società.

Trascorso tale termine senza che sia stato possibile pervenire alla definizione della vertenza, l'Assicurato, per l'ulteriore tutela dei suoi interessi e sempre che la controversia presenti possibilità di successo, ovvero sia necessaria una difesa penale, indicherà alla Società il

nominativo di un Legale che risieda nel luogo ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente alla controversia, al quale egli desidera che venga affidata la difesa. In mancanza di ciò, alla designazione del legale, provvederà la società.

L'incarico professionale al Legale indicato dall'Assicurato verrà conferito esclusivamente dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto Legale la necessaria procura.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito favorevole di un procedimento civile o penale, l'Assicurato potrà provvedervi per proprio conto ed a proprio rischio, con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quelli in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa.

#### **Art. 6 Documenti necessari alla prestazione della garanzia e oneri fiscali**

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti e a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

#### **Art. 7 Liquidazione dei danni e delle spese**

Nei casi di ottenuta liquidazione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitali e interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze e onorari sarà di esclusiva competenza della Società che le ha sostenute.

Rimarranno invece a carico dell'Assicurato le pene pecuniarie inflitte dal Giudice, le multe e le ammende, le spese di amministrazione e di giustizia penale, tutti gli oneri fiscali nonché le spese per la registrazione delle sentenze.

#### **Art. 8 Costituzione del premio - Denuncia dei dati consuntivi**

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota convenuta per il totale delle retribuzioni lorde erogate, per il periodo di assicurazione, al personale dipendente dell'Amministrazione, ed è costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione stessa al perfezionamento del contratto come di seguito specificato:

- Preventivo delle retribuzioni lorde annualmente erogate: € 5.000.000,00=
- Tasso lordo convenuto: 1,80‰
- Premio lordo annuo: € 9.000,00
- Di cui imposte: € 1.577,32

e da una regolazione attiva, passiva o nulla da effettuarsi al termine del periodo di assicurazione, calcolata sui dati consuntivi.

Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, l'Ente deve fornire alla Società (per il tramite del Broker), i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 100 giorni dalla data di ricezione dell'atto di regolazione del premio.

Qualora l'Ente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte e/o incomplete la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

**Art. 9 Pagamento del premio - termini di rispetto**

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, ovvero all'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione.

Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima saranno versate entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, verrà considerata come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economico Finanziaria del Contraente a condizione che:

- a) gli estremi dell'atto vengano trasmessi al Broker a mezzo lettera raccomandata, fax o mail;
- b) tale deliberazione sia fatta entro i termini previsti ai due precedenti commi.

**Art. 10 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico**

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

**A. Adempimenti a carico dell'Amministrazione**

1. I sinistri debbono essere denunciati dall'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza.
2. La denuncia dovrà contenere tutte quelle indicazioni che consentano la più ampia comprensione della controversia.
3. Si richiamano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.
4. L'Amministrazione dovrà altresì far pervenire alla Società, nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento, eventuali documenti giudiziari (quali citazioni, avvisi di reato, atti processuali), comunicazioni di responsabilità e/o richieste di risarcimento.

**B. Adempimenti a carico della Società - Osservazione del bilancio tecnico**

E' fatto obbligo alla Società assicuratrice di redigere e inviare all'Ente, per il tramite del Broker, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- Nr. del sinistro
- Data e luogo dell'atto, fatto e/o omissione;
- Data della notifica della controversia;
- Cognome e nome del dipendente coinvolto;
- Autorità giudiziaria competente;
- Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- Stato della pratica

**Art. 11 Forma delle comunicazioni**

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 20.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

**Art. 12 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri**

L'Amministrazione è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi relativi ai sinistri. Qualora si accerti che l'inadempienza è imputabile a colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Nel caso poi che vi sia stata connivenza con i terzi danneggiati o ne siano state favorite le pretese, decadono i diritti del contratto.

**Art. 13 Facoltà di recesso**

Avvenuto il sinistro e fino al sessantesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R.

In tale evenienza, le garanzie prestate con il presente contratto rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

**Art. 14 Rinuncia alla rivalsa**

La Società dichiara di rinunciare a favore del Contraente, all'azione di rivalsa nei confronti degli assicurati di cui al precedente art. 1.

**Art. 15 Tasse - Imposte**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 16 Durata del contratto**

Il contratto ha decorrenza alle ore 24:00 del 31.12.2009 e scadenza contrattuale alle ore 24:00 del 31.12.2011, quand'esso cesserà, a meno di eventuali proroghe convenute durante il periodo di differimento, senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

All'Amministrazione competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza

contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

**Art. 17 Riferimento al Codice Civile - Foro Competente**

Per tutto quanto non risulti qui espressamente pattuito, vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Amministrazione.

**Art. 18 Buona Fede**

L'omissione da parte dell'Amministrazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Amministrazione all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

**Art. 19 Coassicurazione e Delega**

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

| Società | Ruolo                       | Quota di partecipazione |
|---------|-----------------------------|-------------------------|
| 1.      | Coassicuratrice Delegataria |                         |
| 2.      | Coassicuratrice             |                         |
| 3.      | Coassicuratrice             |                         |

In tal caso:

- Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 20, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Amministrazione in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.

- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

**Art. 20 Gestione del contratto**

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B00010196, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 19, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicratrice.

**Art. 21 Consenso al trattamento dei dati personali**

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

**Tutela Legale**  
Scheda di offerta

Compagnia **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.**  
Agenzia

| Riferimento                           | valori              | Tasso annuo lordo per mille | Premio annuo lordo |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| Retribuzioni annue lorde preventivate | 5.000.000,00 (euro) | 1,80                        | 9.000,00 (euro)    |

**PREMIO ANNUO**

|   |   |            |            |            |
|---|---|------------|------------|------------|
| - | - | € 7.422,68 | € 1.577,32 | € 9.000,00 |
|---|---|------------|------------|------------|

premio netto Accessori Imponibile Imposte premio lordo

premio annuo lordo - in lettere novemila/00

## **NOTA INFORMATIVA**

NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

La copertura assicurativa è conclusa con la Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.

La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

#### LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'Art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

#### RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - fax n. 02.58.47.71.28 - e.mail: [ufficio.reclami@europassistance.it](mailto:ufficio.reclami@europassistance.it)

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana e l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

#### TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.**

**INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
  - a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
  - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
  - c. eventuale informazione e promozione commerciale dei servizi del Gruppo Europ Assistance e rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi;
2. il trattamento dei Dati è:
  - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a), ;
  - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
  - c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
  - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
  - b. organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
  - c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a, 1.b e 1.c, altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio.

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.

[UfficioProtezioneDati@europassistance.it](mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it)

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STUDIO LEGALE</b><br><b>AVV. ANTONIO MARIA LA SCALA</b><br>Via Melo Da Bari n. 205 – 70121 BARI<br>Tel / Fax 080 5219058<br>P.IVA 05096290720<br>C.F. LSC NNM 68P08 E885F | <b>PARCELLA N° 109/2013</b><br><br><b>DATA 26/03/2013</b><br><br><input type="checkbox"/> a saldo <input type="checkbox"/> in conto |
| <b>Spese ed onorari dovuti per:</b><br><i>Procedimento penale nr 5318/11 rgnr innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari – acconto</i>                  | <b>SPETT.LE</b><br><b>ABBONDANZA FRANCESCO</b><br>Via della Stazione nr 18 – Bari Carbonara<br>cf BBNFNC75P29A662S                  |

| OGGETTO       | ONORARI         | SPESE      |
|---------------|-----------------|------------|
| Competenze    | € 397,33        | € -        |
|               |                 | € -        |
|               | € -             | € -        |
|               | € -             | € -        |
|               | € -             | € -        |
|               | € -             | € -        |
|               | € -             | € -        |
|               | € -             | € -        |
|               | € -             | € -        |
|               | € -             | € -        |
|               | € -             | € -        |
|               | € -             | € -        |
| <b>TOTALI</b> | <b>€ 397,33</b> | <b>€ -</b> |

| RIEPILOGO                |                 |
|--------------------------|-----------------|
| TOTALE ONORARI           | € 397,33        |
| PREVIDENZA 4%            | € 15,89         |
| <b>TOTALE IMPONIBILE</b> | <b>€ 413,22</b> |
| IVA 21%                  | € 86,78         |
| SPESE ANTICIPATE         | € -             |
| <b>TOTALE FATTURA</b>    | <b>€ 500,00</b> |

Coordinate bancarie per bonifico

BANCAPULIA SPA

CODICE IBAN: IT17 E057 8704 0010 3557 0022295

Per quietanza

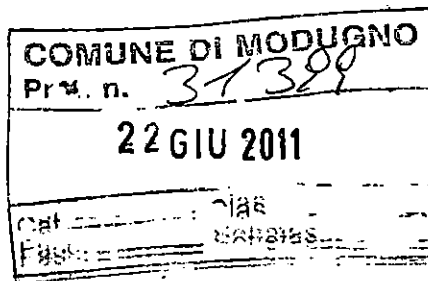
Avv. Antonio Maria LA SCALA



**COMUNE DI MODUGNO**  
(Provincia di Bari)

**I° SETTORE**  
**UFFICIO LEGALE**

PROT. N. \_\_\_\_\_  
RACCOMANDATA A.R.



E, P.C.

MODUGNO, LI 20 GIUGNO 2011

SPETT.LE  
ASSIDEA & DELTA S.R.L.  
VIA ABATE GIMMA, 93  
70121 BARI

AL DIRIGENTE VII° SETTORE

APM ABBONDANZA FRANCESCO  
VII° POLIZIA MUNICIPALE

SEDE

**OGG.: ABBONDANZA FRANCESCO / COMUNE DI MODUGNO. INCIDENTE DEL 04/04/2011; ASSICURATO: COMUNE DI MODUGNO.**

Con riferimento all'oggetto, Vi trasmettiamo, quale denuncia di sinistro, copia di documentazione, con relativa relazione di servizio dell' a.p.m. Abbondanza Francesco, dipendente del Comune di Modugno.

Si comunica, inoltre, che il dipendente ha nominato un suo difensore, in quanto è stata depositata denuncia di reato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, a carico della sig.ra Montereale Barbara.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE  
AVV. CRISTINA CARLUCCI



# CITTA' DI MODUGNO

Prov. di Bari

POLIZIA LOCALE

Prot.



CITTA' DI MODUGNO

CODICE IPA C\_F262

PROTOCOLLO POLIZIA MUNICIPALE



**Prot. 0026849**

**del 09/06/2014**

Modugno, li 09 giugno 2014

Al Responsabile  
Ufficio Legale  
Comune di Modugno  
Piazza del Popolo, 16

e p.c. Al Comandante la P.L.  
Magg. Antonio Perchiazzi

e p.c. Al Sindaco Città di Modugno  
Dott. Nicola Magrone

**S E D E**

Oggetto: richiesta sollecito rimborso patrocinio legale dipendente Abbondanza Francesco.

Il sottoscritto Abbondanza Francesco nato a Bari il 29/09/1975 e ivi residente in Via della stazione, 18, dipendente di codesto Ente presso Polizia Locale chiede, cortesemente, di provvedere al sollecito nei confronti dell'assicurazione comunale interessata ai rimborsi dei patrocini legali, in merito al proprio procedimento per l'episodio avvenuto in data 04/04/2011 in servizio e per motivi di servizio, conclusosi in data 24 ottobre 2013 con sentenza a favore dello scrivente, come indicato e documentato da mia precedente, presentata a protocollo il 27/10/2013. Inoltre si informa che per un eventuale ed ulteriore ritardo, si procederà, nei riguardi della stessa assicurazione, al recupero di detta somma attraverso iter di legge.

In fede

Francesco Abbondanza



# CITTA' DI MODUGNO

Prov. di Bari

POLIZIA LOCALE

Prot. \_\_\_\_\_

Modugno, li 30 giugno 2014



CITTA' DI MODUGNO  
CODICE IPA C\_F262  
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0030780  
del 30/06/2014

Al Responsabile Ufficio Legale  
Comune di Modugno  
Piazza del Popolo, 6  
70026 Modugno

E p.c. Al Sindaco Comune di Modugno

E p.c. Al Comandante P.L.  
Magg. Antonio Perchiazzi

**S E D E**

Oggetto: richiesta rimborso patrocinio legale.

Il sottoscritto Abbondanza Francesco in servizio presso Polizia Locale del Comune di Modugno DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di non aver ricevuto alcun rimborso delle spese legali (ammontanti a € 500,00 come da fattura in precedenza presentata) in merito al procedimento, conclusosi a favore dello stesso, verso la sig.ra Montereale Barbara per l'avvenimento del 04/04/2011, relazionato in numerose lettere precedenti. Per tanto, nuovamente, si richiede l'accredito delle somme spettanti come patrocinio legale.

In attesa di una Vs. risposta scritta, si porgono distinti saluti.

N. 1 allegato.

In fede

APM Francesco Abbondanza

**Art.28**  
**Patrocinio legale**

**1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.**

**2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.**

**3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.**

## IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIPENDENTI STATALI PER GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ DEFINITI CON PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI “ASSOLUTORI”

1. Premessa; 2. I presupposti per la corresponsione del rimborso delle spese: a) gli atti e i fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali; 3. b) il provvedimento giurisdizionale che esclude la responsabilità del dipendente.

### 1. Premessa

L'art. 18, Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67<sup>1</sup>, rubricato “Rimborso delle spese di patrocinio legale”, recita “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.

Detta disposizione, al pari di altre dell'ordinamento che consentono con varie modalità l'assunzione delle spese legali da parte dello Stato e di Enti Pubblici<sup>2</sup>, costituisce l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento, più volte riconosciuto tale dalla giurisprudenza<sup>3</sup>, dovendo le conseguenze economiche dei comportamenti adottati da chi agisce per curare un interesse altrui, essere poste a carico del titolare dell'interesse medesimo.

Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 18 citato, mancava, per i dipendenti statali, una espressa enunciazione legislativa della regola generale della rimborsabilità delle spese legali; ciò diversamente da quanto previsto, invece, per i dipendenti degli Enti Locali<sup>4</sup>, Regionali<sup>5</sup> e per gli Ufficiali/Agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nonché per i militari in servizio di pubblica sicurezza<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Convertito con Legge 23 maggio 1997, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), in G.U. 24 maggio 1997, n. 119, Serie Generale.

<sup>2</sup> Cfr., art. 3, comma 2 bis, Decreto Legge 23 ottobre 1996 n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti), convertito con Legge 20 dicembre 1996, n. 639 secondo cui “In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza”.

<sup>3</sup> Da ultimo, T.A.R. Sicilia, 3 febbraio 2005, n. 128, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>4</sup> Anteriormente alla privatizzazione, cfr. art. 16, D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, art. 22, D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, art. 67, D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268. Per il personale delle ex UU.SS.LL. può essere rammentato l'art. 41, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270. Può evidenziarsi che tali disposizioni contemplano la possibilità per i dipendenti di essere ammessi *ex ante* al patrocinio con oneri a carico della finanza locale, mentre la normativa relativa ai dipendenti statali contempla un rimborso *ex post*, a giudizio concluso, degli oneri legali sostenuti. Tuttavia, per un'interpretazione diversa che ammette anche per i dipendenti degli enti locali la possibilità di una richiesta di rimborso *ex post*, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 12 giugno 1996, n. 799, in *Trib. Amm. Reg.*, 1996, I, pag. 3092.

<sup>5</sup> L.R. Sicilia 29 dicembre 1980 n. 145 (art. 39); L.R. Abruzzo 12 dicembre 1997, n. 197 (art. 57); L.R. Piemonte 18 marzo 1989, n. 21 (art. 1); L.R. Veneto 10 giugno 1991, n. 12 (art. 89); L.R. Sardegna 8 marzo 1997, n. 8 (art. 51).

<sup>6</sup> Legge 22 maggio 1975, n. 172 (Disposizioni urgenti in materia di ordine pubblico) che all'art. 32 recita “Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa

Il Consiglio di Stato, tuttavia, non mancò di affermare in sede consultiva che la possibilità di rimborso o comunque di accollo da parte della p.a. delle spese legali per procedimenti penali, civili o amministrativi sostenute dal dipendente per fatti inerenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli, a seguito del suo definitivo proscioglimento (segnatamente sotto il profilo della responsabilità penale), sussisteva anche prima dell'emanazione delle norme contenute nell'art. 18, Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67, salvo il limite del conflitto di interessi con il dipendente stesso<sup>7</sup>.

La disposizione è stata così ritenuta applicabile anche retroattivamente<sup>8</sup>.

**I presupposti per la corresponsione del rimborso delle spese: a) gli atti e i fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.**

Sembra opportuno soffermarsi sull'esatto significato da attribuire all'inciso "*atti e fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali*"; trattasi, infatti, di uno dei presupposti previsti per la legittima elargizione del rimborso richiesto dal dipendente, il quale deve sussistere assieme all'altro rappresentato dall'esistenza di un provvedimento giurisdizionale che dichiara il dipendente esente da ogni responsabilità.

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la *ratio* sottesa alla norma in parola è quella di tenere indenni i soggetti che hanno agito in nome e per conto - oltre che nell'interesse - dell'Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione "*può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza*"<sup>9</sup>.

---

*può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso". Vedi anche art. 33, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile) secondo cui "Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152".*

<sup>7</sup> Parere Cons. St., sez. III, 28 luglio 1998, n. 903

<sup>8</sup> Pareri Cons. St., Sez. III, 13 febbraio 1996, n. 69 e Parere Comm. Spec. Pubbl. Imp. 6 maggio 1996, n. 365 sull'assunto della preesistenza del principio della rimborsabilità (richiamati nel Parere n. 903/1998 cit.) dove viene evidenziato che la disciplina dell'art. 18, D.L. n. 67/1997 deve intendersi, in concreto, come confermativa rispetto all'orientamento interpretativo già emerso e consolidato sulla questione dei rimborsi delle spese di patrocinio legale di pubblici dipendenti, specie per quanto riguarda quelle sostenute nel processo penale e che tale normativa non può costituire evidentemente la giustificazione per la mancata applicazione dei principi anzidetti a vicende pregresse, perché svoltesi prima dell'entrata in vigore della normativa, ma ancora da definire sotto il profilo di cui si tratta. Per la tesi che ritiene applicabile la disposizione anche in via analogica agli amministratori degli enti locali, cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 07 giugno 2002, n. 5352, T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 03 giugno 2000, n. 438, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), dove si afferma che nell'interpretazione della normativa debba prevalere "*più che il criterio soggettivo, con riferimento alle distinte categorie ... quello oggettivo, che richiama all'attenzione dell'interprete il rapporto organico da cui sia i dipendenti che gli amministratori sono legati all'Ente, rapporto che evidenzia indubbiamente l'analogia delle situazioni e giustifica, quindi, l'estensione della disciplina in argomento. In effetti, come sostiene la difesa di parte ricorrente, sia i dipendenti che gli amministratori sono chiamati a rispondere, nelle circostanze previste dalla norma, in ragione di un rapporto che li lega all'Ente il quale, a prescindere dalla relativa natura, li pone su un piano di immedesimazione organica che non giustificerebbe una diversità di trattamento*".

<sup>9</sup> Cons. Stato, III sez., 25 novembre 2003, parere n. 332/03; T.A.R. Liguria, sez. I, 22 agosto 2002, n. 882, in [www.giustiziamministrativa.it](http://www.giustiziamministrativa.it).

Si richiede, quindi, che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta.

Non potrà essere concesso il rimborso delle spese legali, pertanto, nei casi in cui sussista, con riferimento alla fattispecie concreta, un conflitto di interessi tra dipendente e Amministrazione, conflitto che, se pur non contemplato dal dato normativo in parola - diversamente, invece, da quanto previsto in normative relative ad altre categorie di dipendenti pubblici<sup>10</sup> -, appare riconducibile ad un principio più generale.

Il rapporto di immedesimazione organica che lega l'Amministrazione al titolare di un proprio organo, infatti, comporta l'imputazione alla prima degli atti compiuti dal secondo nell'espletamento delle competenze demandategli. Peraltro, l'operatività di questo meccanismo giuridico di imputazione non è senza limiti; il rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando la persona fisica titolare dell'organo abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* alla P.A..

La frattura del nesso organico con l'apparato pubblico rende estranea l'amministrazione alle condotte poste in essere dal dipendente per il soddisfacimento di interessi egoistici (conflitto di interessi), con conseguente preclusione per quest'ultimo di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese in argomento<sup>11</sup>.

A ben vedere, d'altronde, il principio generale per cui il dipendente pubblico ingiustamente sottoposto a giudizio per fatti commessi nell'adempimento dei doveri di servizio deve andare esente dal peso economico delle conseguenze del proprio operato, purché non sussista un conflitto di interessi, non è altro che un'applicazione al settore della pubblica amministrazione del divieto generale di *locupletatio cum aliena iactura*, proprio del diritto privato<sup>12</sup>.

Possono essere citati, al proposito, l'art. 1720 c.c. che obbliga il mandante a rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte e i danni subiti a causa dell'incarico; l'art. 2031 c.c. che impone al *dominus* di far propri gli effetti della gestione dell'affare compiuta dal *gestor* e di rimborsargli le spese necessarie o utili; art. 1207 c.c., che riconosce al debitore il diritto di ottenere dal creditore in mora il risarcimento dei danni e la restituzione delle spese sostenute per la conservazione e la custodia della *res* oggetto della prestazione).

<sup>10</sup> Cfr. ad esempio, L.R. Veneto 10 giugno 1991, n. 12 ( art. 89), "La Regione, tramite il dirigente della competente struttura regionale, provvede a rimborsare ai dipendenti regionali le spese legali, peritali e di giustizia relative a processi per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile promossi per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento, nell'interesse della Regione, delle funzioni e dei compiti d'ufficio, nonché a favore di altri enti relativamente ad attività esercitate per conto o su incarico della Regione, salvo nel caso di sentenza di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave e purché non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Regione"; L.R. Piemonte 18 marzo 1989, n. 21 ( art. 1), "La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di rappresentanza o difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere o rappresentare il dipendente o l'amministratore da un legale di comune gradimento. Per l'esercizio della difesa di cui sopra la Regione, ove sussistano particolari ragioni di opportunità, potrà avvalersi delle prestazioni dell'Avvocatura dello Stato".

<sup>11</sup> Cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 1993, n. 1392, in *Cons. Stato* 1993, I, pag. 1631, dove è stato escluso il rimborso in favore del dipendente delle spese legali da questi sopportate in occasione di procedimento penale instaurato nei suoi confronti per il reato di interesse privato in atto d'ufficio e conclusosi con il proscioglimento; cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 29 luglio 1998, n. 423, in *Foro Amm.*, 1999, pag. 1054 dove è stato ritenuto sussistente un conflitto di interessi configurandosi i fatti commessi, per i quali è stata esclusa in giudizio la rilevanza penale, quali illecito disciplinare nonché illecito amministrativo-contabile.

<sup>12</sup> In tal senso, T.A.R. Sicilia, 3 febbraio 2005, n. 128 cit..

Tutte le disposizioni richiamate, sia quelle relative ai pubblici dipendenti che quelle del diritto civile, non sono altro che espressione della regola dell'*"agire per conto"*: *cui commoda et eius incommoda*.

Ciò comporta, come già accennato, che le conseguenze economiche dei comportamenti posti in essere da chi agisce per curare un interesse altrui (mandatario) devono essere poste a carico del titolare dell'interesse (mandante).

L'applicazione di detta regola non trova ostacolo nel fatto che il rapporto di immedesimazione organica che lega il dipendente alla amministrazione determini (apparentemente) l'assenza di due distinti centri di interesse. Il rapporto organico, infatti, concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti compiuti dall'organo vengono imputati direttamente all'amministrazione; con la conseguenza che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la persona giuridica e non anche la persona fisica; nei rapporti interni, invece, nulla esclude la configurabilità di rapporti obbligatori<sup>13</sup>.

Non a caso il Consiglio di Stato ha espressamente attribuito la natura di diritto soggettivo alla posizione giuridica del dipendente che chiedi il rimborso - ricorrendo le previste condizioni legali - ai sensi della disciplina legislativa in questione<sup>14</sup>.

Ne consegue, in definitiva che, perseguendo il dipendente un interesse proprio, personale, egoistico, verrebbe a mancare uno dei presupposti previsti *ex lege* per la corresponsione al medesimo degli oneri legali sostenuti in un eventuale giudizio di responsabilità.

E' stato così affermato che *"al dipendente pubblico assolto in sede penale per non aver commesso il fatto, non spetta la refusione delle spese di lite da parte dell'amministrazione di appartenenza ... qualora i fatti contestati in sede penale (esempio truffa aggravata a danno della p.a.) evidenzino un conflitto di interessi con l'ente"*<sup>15</sup>, cioè poiché *"la circostanza che siano adottati atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, rappresenta il presupposto per l'amministrazione di farsi carico delle spese di difesa del dipendente nel processo penale"*<sup>16</sup>.

## **b) il provvedimento giurisdizionale che esclude la responsabilità del dipendente.**

<sup>13</sup> Cass., sez. un., 14 dicembre 1994, n. 10680, in *Giur. it.* 1995, I, 1, pag. 1524.

<sup>14</sup> Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2004, n. 5367, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it). E' stato invece escluso un sindacato del giudice amministrativo - adito per contestare la liquidazione effettuata dall'Avvocatura - volto alla determinazione diretta dell'entità del relativo credito del dipendente pubblico, e ciò indipendentemente dal fatto che la controversia costituisca materia di giurisdizione esclusiva; la circostanza, infatti, *"che il riconoscimento del rimborso sia subordinato al vaglio di congruità dell'Organo legale dello Stato, ossia ad un accertamento cui viene generalmente attribuita natura di apprezzamento tecnico sull'attività esercitata dal professionista, quale è ricavabile dalla parcella e da tutti gli elementi messi a disposizione dell'Avvocatura dello Stato "per consentirle [...] di chiarire, mediante un'analisi adeguatamente approfondita degli atti e dei documenti acquisiti, l'effettiva rilevanza delle prestazioni professionali rese"* (v. T.a.r. Veneto, 14 aprile 2004, n. 1033), è infatti idonea a conferire a tale sindacato i connotati del tipico scrutinio di legittimità, esplicantesi, dunque, non già in relazione ad una pretesa di stampo civilistico, ma avente ad oggetto le modalità di esercizio di un potere discrezionale conferito dalla legge ad una pubblica amministrazione (giòva peraltro chiarire che l'apprezzamento dell'Avvocatura dello Stato pare costituire esercizio di discrezionalità tecnica, il che comporta, com'è noto, che sia possibile verificarne l'attendibilità anche in riferimento ai criteri tecnici prescelti ed al procedimento applicativo"; in tal senso T.A.R. Lazio, sez. I, 7 luglio 2004, n. 19451, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>15</sup> T.A.R. Toscana, sez. II, 30 giugno 1999, n. 656, in *Foro amm.* 2000, pag. 1439.

<sup>16</sup> T.A.R. Lombardia, sez. III, 14 gennaio 1993, n. 14, in *Trib. Amm. Reg.*, 1993, I, pag. 921; v. anche. Cass. Civ., sez. Lavoro, 17 settembre 2002, n. 13624, secondo cui *"non può essere riconosciuto il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali sostenute, allorquando, per fatti non riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell'amministrazione, quest'ultima si sia costituita parte civile nei confronti del dipendente e abbia assunto una iniziativa disciplinare, indipendentemente da ogni valutazione attinente l'esito del procedimento penale e l'accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente, essendo del tutto evidente, in tale ipotesi, il conflitto di interessi tra l'ente e il dipendente"*.

Relativamente al secondo presupposto, la giurisprudenza ha dovuto affrontare, con particolare riferimento ai giudizi penali conclusi con un provvedimento di proscioglimento, la problematica concernente la tipologia della formula assolutoria.

Mentre, infatti, per i processi definiti con provvedimento di assoluzione del dipendente *“perché il fatto non sussiste”* o *“perché l'imputato non l'ha commesso”* nessun dubbio si è posto sull'ammissibilità dell'elargizione del rimborso spese, più contrastata è risultata essere la soluzione rispetto ai processi conclusi con proscioglimento *“perché il fatto non costituisce reato”*<sup>17</sup>.

Una recente decisione del T.A.R. Puglia<sup>18</sup> ha evidenziato che la formula di cui all'art. 530 c.p.p. caratterizza un situazione giuridica di oggettiva irrilevanza del fatto ai fini dell'illiceità penale. Il fatto, cioè, esiste fenomenicamente ma non è riconducibile ad una fattispecie penalmente illecita. Orbene, è evidente allora che *“ci si trovi in presenza di una condotta del soggetto che il giudice ha ritenuto indifferente all'ordinamento penale; per la quale ipotesi, lo stesso art. 43 c.p. esclude categoricamente la sussistenza del dolo e/o della colpa. La mancanza dell'elemento psicologico, confermata dalla circostanza che non è più prevista nel nostro ordinamento la formula dubitativa, inducono a concludere nel senso che l'art. 530 c.p.p. contempli un'ipotesi di assoluzione piena. Tale assoluzione, invero, non esclude la rilevanza del fatto (esistente nella sua materialità) ad altri fini (disciplinari o civili o amministrativi). Ciò che conta, però, è che la sentenza, incidendo risolutivamente sulla persistenza del rapporto processuale, riconosce l'inesistenza del rilievo penale della condotta dunque l'assenza di profili di responsabilità penale; così rimuovendo gli ostacoli che precludono l'accesso al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente a causa del particolare, specifico giudizio al quale, egli, non aveva dato impulso processuale”*.

Se le conclusioni cui giunge la decisione appaiono condivisibili, meno lo sono le conseguenze che dalle medesime vogliono farsi discendere; i giudici amministrativi, infatti, soggiungono che *“l'assistenza legale ai dipendenti ... preclusa in caso di interessi configgenti tra i medesimi e l'ente, deve essere consentita qualora, per effetto dell'assoluzione piena (nel caso di specie, “perché il fatto non costituisce reato”), l'esistenza stessa di un conflitto sia da escludersi in re ipsa”*.

Come più sopra sottolineato, il requisito concernente l'assenza di un conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione di appartenenza deve essere valutato autonomamente; la circostanza che, nel caso di assoluzione con la formula *“il fatto non costituisce reato”* possano residuare, per la stessa condotta considerata non punibile penalmente, addebiti in sede disciplinare - per violazione dei doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento della finalità istituzionali della P.A. - induce a ritenere ben possibile, almeno in astratto, la prospettabilità di un conflitto di interessi.

Sarebbe contraddittorio, d'altronde, che la P.A. infligga una sanzione disciplinare ad un proprio dipendente e, successivamente, ritenuta irrilevante dal giudice penale la stessa condotta *“perché il fatto non costituisce reato”*, corrisponda allo stesso somme a titolo di rimborso spese legali. Se si è agito in violazione o elusione dei doveri di servizio, tanto da essere sanzionati sul piano disciplinare per quanto commesso, è difficile scorgere, in una prospettiva generale, il perseguimento di finalità istituzionali da parte del trasgressore.

<sup>17</sup> Con riferimento, invece, alle sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione), la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere non spettante il rimborso delle spese legali. In tal senso, Con. St., sez. V, 14 aprile 2009, n. 2242, in *Cons. Stato* 2000, I, pag. 968; da ultimo, Cons. St., sez. VI, 2 luglio 2004, n. 7660, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>18</sup> T.A.R. Puglia, 18 marzo 2004, n. 1390, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

Diversamente, del resto, il proscioglimento con la formula assolutoria in questione verrebbe a configurarsi come ancor più “garantista” per il dipendente, rispetto alle altre formule, poiché, dovendosi escludere *in re ipsa* un conflitto di interessi, la P.A. non potrebbe/dovrebbe procedere all’esame della sussistenza dell’altro requisito ovvero l’aver agito per finalità istituzionali e, dunque, in assenza di conflitto di interessi.

Di qui la necessità di procedere ad un’autonoma valutazione dei due presupposti di legge.

Altro aspetto concernente il presupposto in esame riguarda la rimborsabilità di quelle spese sopportate in sede di indagini preliminari, concluse con l’archiviazione della *notizia criminis*.

Sul punto, il chiaro dato legislativo preclude l’accoglimento della richiesta di rimborso; in tali casi, tuttavia, è stato evidenziato che potrà essere esperita dal dipendente un’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Cons. St., sez. I, 21 febbraio 2000, n. 1145, richiamata in Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2004, n. 5367, cit., la quale ha statuito che il dipendente - nella specie un agente di polizia appartenente al gruppo sportivo fiamme oro - che abbia sostenuto le spese legali nel procedimento, per fatti, connessi con l’espletamento del servizio, di positività a sostanze vietate riscontrata a seguito di specifico controllo, instaurato nei suoi confronti innanzi alla commissione di indagine sul doping, procedimento conclusosi con un’archiviazione, può essere indennizzato della perdita patrimoniale subita ai sensi dell’art. 2041 c.c., per ingiustificato arricchimento della p.a.; la richiesta di rimborso degli oneri relativi alla difesa non può invece fondarsi sulle previsioni dell’art. 18 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in l. 23 maggio 1997 n. 135, facendo la norma riferimento in via esclusiva ai procedimenti giurisdizionali.

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > [Regioni ed autonomie locali](#) > [Istituti particolari](#)

## RAL1033\_Orientamenti Applicativi



**In relazione all'art.28 del CCNL del 14.9.2000, concernente il patrocinio legale, un ente ha stipulato una polizza assicurativa per il personale dipendente e dirigente per i casi di responsabilità penale conseguente a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle mansioni e dei compiti d'ufficio. In virtù della polizza, la società assicuratrice, in caso di sinistro rientrante nella garanzia, si assume fino a concorrenza del massimale, la spesa per assistenza giudiziale ed extragiudiziale sostenuta dall'assicurato, in presenza di una sentenza favorevole al dipendente.**

**In caso di sentenza di assoluzione, ove l'importo di cui si chiede il rimborso alla società di assicurazione, sia superiore a quello massimo previsto da quest'ultima, il soggetto competente al pagamento della quota parte residua è l'ente o il dipendente stesso?**

Occorre evidenziare che non è chiaro a quale specifica disciplina contrattuale l'ente abbia dato applicazione, prospettandosi piuttosto una sovrapposizione tra due istituti distinti e riferiti a due fattispecie diverse.

Conseguentemente, si ritiene opportuno limitarsi ad alcune indicazioni di carattere generale sulla portata della disciplina contrattuale sia del patrocinio legale che della copertura assicurativa.

L'art. 28 del CCNL del 14.9.2000, con l'espresso riferimento all'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale "nei confronti" di un suo dipendente per fatto o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio, limita la sua portata applicativa ai casi in cui sia stato il dipendente abbia posto in essere il fatto o l'atto che ha dato luogo all'avvio del procedimento giudiziario, civile e penale (e, quindi, con esclusione dell'ipotesi in cui il dipendente, invece, sia il soggetto passivo del fatto penale).

Fermo restando quanto sopra detto, per completezza informativa, si evidenzia anche che, ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio legale, in ogni caso, l'art. 28 del CCNL del 14.9.2000, presuppone adempimenti e condizioni che devono necessariamente intervenire in via preventiva e cioè che:

- l'ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui contenuti del contenzioso;
- l'ente abbia ritenuto, sempre preventivamente, che non sussista conflitto di interessi;
- l'ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa "sin dalla apertura del procedimento";
- il legale per la difesa del dipendente sia stato individuato con il gradimento anche dell'ente.

Il rimborso delle spese legali in mancanza di tali adempimenti e condizioni di carattere preventivo, si porrebbe in evidente contrasto con la disciplina contrattuale dell'istituto. La necessaria sussistenza di tali elementi e condizioni è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza amministrativa e contabile (cfr. Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Lombardia n. 1257 dello 8 giugno 2002; Consiglio di Stato, sez.V, n.5986/2006).

Per ciò che attiene alla disciplina dell'art.43, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, concernente la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, si deve evidenziare che, a suo tempo, è stata concordata dalle parti negoziali sulla base dei precisi orientamenti in materia della Corte dei Conti.

Tale disciplina è sostanzialmente analoga a quella corrispondente prevista per il personale con qualifica dirigenziale dall'art.38 del CCNL del 23.12.1999.

Il citato art.43 del CCNL del 14.9.2000 prevede che, in generale, gli enti assumono tutte le iniziative per garantire la copertura assicurativa della sola responsabilità civile dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, anche con le modifiche introdotte dall'art.10 del CCNL del 22.1.2004, ivi compreso il patrocinio legale, salvo i casi di dolo o colpa grave. Si tratta di un intervento finalizzato a garantire al titolare di posizione organizzativa la copertura degli eventuali danni derivanti a terzi dall'esercizio delle proprie funzioni.

La chiara formulazione della clausola contrattuale (con l'espresso riferimento alla sola responsabilità civile) consente di affermare che essa si riferisca alla sola ipotesi della responsabilità civile e non comprenda, quindi, anche quella penale.

Alla luce di quanto detto, e tenuto conto di quanto esposto nel quesito, la soluzione prospettata nel quesito finisce per dilatare la portata applicativa di tale disciplina contrattuale, sotto il profilo sia contenutistico che soggettivo (la polizza sembra essere stipulata ingiustificatamente a favore di tutti i dipendenti e non solo per i titolari di posizione organizzative e dei dirigenti, come, invece, previsto dai CCNL di riferimento), al di là delle previsioni dell'art.43 del CCNL del 14.9.2000.

Inoltre, la stessa è suscettibile di andare al di là anche delle previsioni dell'art.28 del medesimo CCNL del 14.9.2000, in materia di patrocinio legale.